

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER DLE E COORDINATORE
SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE PER I PRIMI DUE LOTTI DI ADEGUAMENTO
SISMICO STADIO FEDINI**

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il professionista _____ (nel seguito denominato Professionista) (C.F. _____ – P.IVA _____), nato a _____ il _____, con studio in _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di _____ al n. _____; accetta l'incarico per la progettazione direzione lavori del rinforzo strutturale statico dell'Asilo nido di Via Milano

Più precisamente l'incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei seguenti interventi:

- adeguamento sismico stadio lotti 1 e 2 come da progetto esecutivo approvato con Deliberazione giunta Municipale .

Art. 2 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori in conformità al D.lgs 50/2016 Compresa la Direzione Lavori strutturale
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione in conformità al D.lgs 81/08
- Redazione del certificato di Regolare esecuzione
- Il professionista assume inoltre l'incarico di direttore lavori strutturale e si assume l'onere dell'esecuzione dei relativi adempimenti.

Si precisa che le lavorazioni relative ai due lotti verranno affidate mediante distinte gare di appalto, l'incarico prevede l'espletamento delle attività sopra indicate per entrambi gli appalti.

Art.2 bis

Il Professionista dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione certificato di regolare esecuzione. In particolare, in esecuzione dell'incarico di direzione lavori il Professionista dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni quale ufficio della direzione dei lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora efficace, nonché da ogni altra disposizione di legge e regolamenti in materia (D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “*Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”), con l'obbligo di adeguamento ed eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

- b. dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali ad esempio in materia di adempimenti con l'ANAC, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere);
- c. dovrà essere effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici interessati;
- d. dovrà essere garantita l'assidua presenza in cantiere, la sorveglianza dei lavori compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- e. dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti ed in specie aggiornando tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia quelle relative allo stato finale al fine di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- f. dovrà essere garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'opera;
- g. dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'impresa esecutrice e le stesse dovranno essere trattate nelle forme e nei limiti previsti;
- h. dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente, la predisposizione di varianti al progetto e l'immediato invio al RUP di una relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità della variante, con una valutazione economica e tecnica della stessa. Solo dopo l'autorizzazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il professionista predisporrà la variante medesima. Tale ulteriore prestazione sarà remunerata sulla base della tariffa professionale vigente, applicando alla stessa il ribasso offerto in sede di gara.
- i. Il Professionista dovrà, altresì, garantire l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.
- j. Il coordinatore in sede di esecuzione dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'Ente committente rispetto alla normativa vigente in materia. Il coordinamento dovrà garantire la costante reperibilità propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. durante tutta la durata dei lavori. Dovrà garantire l'assidua presenza in cantiere e ogniqualvolta vengano effettuate lavorazioni a rischio elevato ovvero quando lo richieda il RUP.

Art. 3 - RUOLO DELLA COMMITTENZA

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico il Committente e il Professionista concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie per meglio coordinarsi con l'attività didattica.

Il Committente si impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in suo possesso in relazione al progetto da eseguire

Il RUP dell'incarico è l'Arch. Paolo Pinarelli

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO - RITARDI E PENALI

Per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione il professionista dovrà garantire l'assolvimento delle funzioni di "Direttore dei Lavori" in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione per ogni singolo lotto di lavori, dovrà avvenire entro 3 mesi dalla fine lavori dello stesso, fermo restando ogni obbligo previsto in relazione alle attività necessarie per l'ottenimento di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti per legge.

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico di ogni singolo lotto di lavori, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari al 0,1% (1 per mille) dell'importo dell'incarico, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. Le penali non possono comunque superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

ART. 5 - SUBAPPALTO

In tutti gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, il professionista non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016), fatta eccezione per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati.

Resta impregiudicata la responsabilità del professionista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività

Art. 6 – COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso, a corpo, dovuto al Professionista per l'espletamento dell'incarico definito nel presente disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, onnicomprensivo di tutte le sopra specificate prestazioni è previsto in netti

- euro oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali per il primo lotto
- euro oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali per il secondo lotto

Fatte salve le eventuali prestazioni conseguenti a varianti in corso d'opera, il cui corrispettivo sarà determinato con gli stessi criteri e lo stesso ribasso offerto in sede di gara

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti degli acconti verranno effettuati, a seguito dell'emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura dei 9/10 (nove decimi) dell'importo pattuito, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle contabilizzazioni. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 giorni dall'emissione del SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali fatture emesse dall'incaricato verranno respinte.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazioni alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell'importo a saldo avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione lavori, con eventuale conguaglio dell'importo per le maggiori prestazioni richieste per l'effetto di varianti in corso d'opera.

Si precisa che alla conclusione di ogni lotto di lavori e all'emissione del conseguente certificato di regolare esecuzione si procederà alla liquidazione della rata a saldo relativa agli importi di lavori del lotto concluso.

ART. 8 – TRACCIABILITA'

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art.9 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Il Professionista si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del Committente. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente.

Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto sviluppato a favore del committente, il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Committente.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Committente rescindere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta con almeno 15 giorni di anticipo, qualora il professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

Art. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi (30 (trenta) giorni, il Committente resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta.

Art. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto in questione si ritiene competente il Foro di Arezzo

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 15 CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e ss.mm.ii.

San Giovanni Valdarno

Sottoscritto con firma digitale